



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 6

IN DATA 13-01-2026

**OGGETTO: AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE -
STANZIAMENTO DEFINITIVO QUOTA FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2025.**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

MICHELE COLITTI

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA DEL SSR

MICHELE COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "/// primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTO il D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L.23 Ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 38 del 13 dicembre 1999 rubricata “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (A.R.P.A.M.) e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9, “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’art 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021 (Rep.atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

RICHIAMATA la legge n. 132/2016 la quale prevede che le Agenzie debbano garantire i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) in correlazione al perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva, previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502” ed in particolare l’allegato 1 rubricato “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica” nel quale sono individuate le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita, precisando che “I programmi inclusi nell’area di intervento B e le relative prestazioni sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell’articolo 7 quinquies del decreto legislativo 502/1992”;

VISTA la Legge Regionale 18 aprile 2014, n. 11;

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 2, della citata L.R. 11/2014 che dispone «Durante il periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze attribuite alla Giunta regionale ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, sono esercitate dal Commissario ad acta nominato ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dell’articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

CONSIDERATO pertanto, che le attività svolte dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise rientrano nelle aree di intervento della “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica” di cui al punto a) dei Livelli Essenziali di Assistenza definiti con il DPCM del 12 gennaio 2017;

VISTO il DCA n. 22 del 05-02-2025 rubricato “Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise stanziamento provvisorio quota Fondo Sanitario Regionale - Anno 2025.”;

VISTA ed esaminata la comunicazione acquisita agli atti della Regione con protocollo n. 10257/2025, con cui l’A.R.P.A. Molise ha analiticamente rappresentato le attività istituzionali poste in essere per l’erogazione dei LEA con i relativi costi sostenuti, dalla quale si evince che le risorse assegnate per l’anno 2024, nell’ambito del fondo sanitario, sono state completamente utilizzate per le prestazioni afferenti ai LEA con particolare riferimento alle seguenti aree:

- A Monitoraggi ambientali;
- B Controlli sulle fonti di pressione e degli impatti su matrici e aspetti ambientali;
- C Sviluppo delle conoscenze, comunicazione e informazione;
- E Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni ambientali, strumenti di pianificazione, valutazione e normativa ambientale;
- F Supporto tecnico per analisi fattori ambientali a danno della salute pubblica;
- G Educazione e formazione ambientale pubblica;
- H Partecipazione ai sistemi di protezione civile, ambientale e sanitaria;

DATO ATTO che per l’anno 2025 è in fase di redazione la rendicontazione dei costi sostenuti per le prestazioni afferenti ai LEA;

RICHIAMATE:

- l’Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione per il CIPRESS concernente il riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del fabbisogno sanitario e delle disponibilità

finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell'anno 2024 (Rep. Atti n. 228/CSR del 28 novembre 2024);

- l'Intesa ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione per il CIPESS, concernente il riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell'anno 2025 (Rep. Atti n. 267/CSR del 29 dicembre 2025);

RITENUTO, quindi, di confermare la quota complessiva di finanziamento in favore dell'A.R.P.A. Molise, relativa al Fondo Sanitario regionale per l'anno 2025, nella misura di € 6.500.000,00, finalizzati a garantire le prestazioni afferenti ai LEA;

DATO ATTO che l'oggetto del presente Decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto XIX "Monitoraggio e verifica dei corretti procedimenti contabili e gestionali, sia della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) che dell'ASReM" della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023.

DECRETA

ARTICOLO 1

È confermato lo stanziamento in favore dell'A.R.P.A. Molise per l'anno 2025 nella misura di € 6.500.000,00, utilizzati per garantire le prestazioni afferenti ai LEA.

ARTICOLO 2

Il presente provvedimento sarà, a cura della Direzione Generale della salute della regione Molise, trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la protezione Ambientale del Molise, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82